

**DISPOSIZIONI FOR.TE. COVID-19****AGGIORNAMENTO URGENTE**

For.Te., nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 (G.U. serie generale n.55 del 4/3/2020), avente ad oggetto le misure per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, informa che le misure adottate in data 25 febbraio scorso, sono da ritenersi sostituite dalle seguenti:

1. Si intendono sospese, a partire dal giorno 6 marzo 2020 fino all'intera giornata del 15 marzo 2020, tutte le attività formative previste in modalità aula. Il Fondo comunicherà ai titolari di finanziamento la suddetta sospensione, segnalando fin d'ora che ogni eventuale futura spesa direttamente connessa a tale modalità formativa, erogata nel periodo sopra indicato, non potrà essere rendicontata e nel caso ciò avvenga, non sarà ritenuta ammissibile dal Fondo.
2. Nel periodo sopra indicato il Fondo autorizza in via eccezionale per le attività formative non procrastinabili, la conversione delle lezioni frontali in aula e di quelle individuali "one to one", in modalità FaD sincrona o asincrona o attraverso l'utilizzo di Skype, con lo stesso parametro finanziario indicato nel formulario di presentazione del Piano.  
Non sarà inoltre oggetto di rilievo da parte del Fondo, l'eventuale superamento della percentuale delle ore di formazione erogate attraverso FaD, affiancamento, training on the job, coaching, laddove prevista dagli Avvisi, se derivante dalle suddette variazioni.

Inoltre, il Fondo dispone per tutti i Piani approvati, non ancora rendicontati, quanto segue:

3. Laddove prevista dagli Avvisi, la percentuale delle imprese beneficiarie che potranno essere sostituite in corso di realizzazione del Piano formativo approvato si intende modificata dal 60% al 80% (Rif. Punto 5.1.4 Vademecum 2018).
4. Sono consentiti storni tra le microvoci "Docenti", "Coordinatori didattici" e "Tutor", senza il ricorso a procedura straordinaria e in deroga al vincolo previsto in merito dal punto 5.2.b "Variazioni finanziarie" del Vademecum 2018.
5. È concesso d'ufficio lo slittamento dei termini previsti di fine attività (DTA) e/o di rendicontazione finale, fino ad un massimo di 3 mesi. Nel caso in cui si renda necessario, il titolare del finanziamento dovrà produrre estensione della polizza fideiussoria a garanzia dell'eventuale anticipazione concessa.

Le misure sopra indicate sono da considerarsi estese all'intero territorio nazionale.

Qualora si intenda ricorrere alle misure di cui ai precedenti punti 2 e 5, deve essere inviata specifica e preventiva comunicazione all'indirizzo: [direzione@pec.fondoforte.it](mailto:direzione@pec.fondoforte.it)

Nelle comunicazioni di cui al punto 2, dovranno essere specificati i seguenti dati: RUP e CUP (solo per i Piani finanziati attraverso gli Avvisi), Progetto, titolo modulo e relative edizioni, indicazione della nuova modalità di erogazione della formazione. Inoltre nell'applicativo "Gestione calendari" dovrà essere inserito nel campo "sede", la dicitura FaD. Qualora non vengano rispettate le prescrizioni sopra indicate, le spese sostenute di cui al punto 2, non saranno ritenute ammissibili dal Fondo.

Per quanto riguarda il punto 5, nelle comunicazioni oltre al RUP ed al CUP (solo per i Piani finanziati attraverso gli Avvisi), dovrà essere indicata la nuova data di fine attività, nel rispetto del limite temporale massimo previsto. Alla mail dovrà essere allegata copia dell'estensione della polizza fideiussoria, laddove ne ricorrano le condizioni. La suddetta estensione dovrà, come previsto dalle regole del Fondo, essere trasmessa in originale al Fondo. Qualora non vengano rispettate le prescrizioni sopra indicate, sarà inderogabilmente considerata dal Fondo la scadenza prevista nella DAA ed il conseguente termine per la rendicontazione del Piano.

Per ulteriori aggiornamenti, che terranno conto di eventuali nuove indicazioni del Governo in materia, si invita a monitorare con attenzione il sito istituzionale del Fondo